

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 ottobre 2024, n. 586

**[ID VIP 8394] - Parco agrivoltaico "Corciolo" di potenza elettrica complessiva pari a 48,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi.**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: EDP Renewables Italia Holding s.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"

#### **PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 47528 del 29.03.2023, acquisita in data 13.04.2023 al prot. n. 6108 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 7392 del 05.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 8415 del 26.05.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 10656 del 14.07.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni di carattere generale ivi indicate;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 8394, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

### VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrivoltaico "Corciolo" di potenza elettrica complessiva pari a 48,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "EDP Renewables Italia Holding" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID\_VIP 8394.pdf -  
97b1d2797f529db23b468a3d18db296baa883161d48a96477b9ad3d62d07fe51


Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

<b>ANAGRAFICA</b>	
<b>ID VIP:</b>	8394
<b>Intervento:</b>	Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Corciolo" della potenza pari a 48,7 MW con un sistema di accumulo di 24 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Mesagne (BR) e Latiano (BR).
<b>Proponente:</b>	EPD Renewables Italia Holding S.r.l.
<b>Tipologia:</b>	<i>V.I.A.: D.Lgs. 152/2006 - Allegato II comma 2</i> <i>Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC</i>
<b>Comuni:</b>	Mesagne (BR) e Latiano (BR)
	

## 1. Descrizione dell'intervento

Il progetto è relativo alla realizzazione di un parco agrivoltaico dislocato su due differenti aree, denominato "Corciolo", da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e Latiano (BR) con potenza di 48,7 MWp e di un sistema di accumulo della potenza nominale di 24 MW e relative opere di connessione alla rete.

Il progetto prevede inoltre la coltivazione ciclica di colture da pieno campo (es. carciofi, legumi, etc) e di un oliveto nelle aree perimetrali. La superficie catastale delle particelle occupate dall'impianto è pari a circa 80.79 ettari e la realizzazione dell'impianto interessa un'area recintata di circa 67.68 ettari e un'area parzialmente occupata ai fini dell'impianto di circa 59.74 ettari. L'area di impianto è a circa 5,2 km in direzione Nord-Ovest dalla Stazione Elettrica Utente SE e verrà collegato alla stessa tramite un cavidotto interrato della lunghezza di circa 4.7 km quasi interamente su strada esistente. Il progetto di connessione prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Brindisi – Taranto N2". Nel preventivo di connessione (associato al codice pratica 202100082) TERNA informa che al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete sarà necessario condividere lo stallo in stazione con altri impianti di produzione. Il progetto della Stazione Elettrica MT/AT di impianto quindi prevederà la possibilità e lo spazio per ospitare altri Utenti/ Produttori al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete.

Il sito è identificato sull'IGM come *Masseria Corciolo e Villa Pizzorusso* nel comune di Mesagne. L'accesso al sito per le diverse aree d'impianto avviene tramite brevi tratti di strade comunali/vicinali che si diramano dalle seguenti strade principali:

- accesso all'Area 1: da S.S. 7 (Via Appia, E90) sul lato sud
- accesso all'Area 2: da S.P. 45 sul lato Nord o da S.P. 73 sul lato Sud.




Figura 1 – Localizzazione impianto su ortofoto

Secondo il P.R.G. vigente nel comune di Mesagne le aree ricadono in zona "AGRICOLA E1".

I terreni interessati dall'intervento, così come individuati al catasto terreni del Comune di Mesagne (BR) sono i seguenti:

- Area impianto 1:

- Foglio 26, particelle 262, 19, 21, 23, 24, 25, 51, 52, 82
- Foglio 28, particelle 1, 2, 3, 47, 105, 106, 109, 145, 162, 281, 282, 283
- Area impianto 2:
  - Foglio 62, particelle 2,3,12,117,179,180

I terreni su cui insistono la stazione RTN, l'area storage e la stazione utente sono individuati al catasto terreni del Comune di Latiano (BR):

- Stazione RTN:
  - Foglio 9, particelle 314 e 11
- Area storage e stazione utente:
  - Foglio 9, particella 319




Figura 2 – Individuazione sottocampi su mappa catastale - rif. - Inquadramento\_catastale\_1.pdf



## 2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

Dai dati analizzati si può affermare che l'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a).
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'art. 136, D. Lgs. n. 42/2004.




Figura 3 – <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

### 3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

Parte dell'area dell'impianto indicata con Area 1, ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. Si riscontra una sovrapposizione dell'area con il tematismo "segnalazioni carta dei beni + buffer di 100 m" Inseadimento Masseria Corciolo relativa alle particelle 3-145-281 al foglio 28 del comune di Mesagne. Si riscontra che nel layout dell'impianto il proponente posiziona i pannelli fotovoltaici in modo tale da non interferire con la succitata Masseria Corciolo (rif. *Inquadramento aree NO FER*).

Si segnala altresì che l'area destinata alla realizzazione della stazione utente e dello storage a servizio dell'impianto nel comune di Latiano al foglio 9, particella 319 ricade in parte tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 poiché è interessata dal tematismo "segnalazioni carta dei beni + buffer di 100 m" Masseria Mudonato e ricade in gran parte in un ATE di tipo B del PUTT/p. Si riscontra anche in tal caso che nel layout dell'impianto il proponente posiziona lo storage e la stazione utente in modo tale da non interferire con il vincolo.

L'Area 2 dell'impianto invece non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Il cavidotto intercetta aree non idonee in termini di *Altre aree - Connessioni fluviali residuali e Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) del tipo Fiumi torrenti e corsi d'acqua fino a 150m (fosso canale - R.D. 7/4/1904 N. 2221 IN G.U. N.1)*.




Figura 4 – Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010





Figura 5 – Ubicazione dell'area della stazione utente e storage a servizio dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010






Figura 6 – Inquadramento aree NO FER layout di progetto

#### 4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto **non** risulta integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** contempla la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) risulta **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È, invece, **presente** e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Si prevede l'installazione di *n. 69.570 moduli fotovoltaici per ottenere una potenza installabile di 48.699 kW e di un'area da adibire a storage (in adiacenza alla stazione utente) per una potenza di accumulo di 24.000 kVA*. I moduli fotovoltaici saranno installati su tracker mono-assiali disposti lungo l'asse geografico nord-sud.

Dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei vini IGT SALENTO - PUGLIA.

Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, al fine di incrementare e sostenere il valore ecologico dell'area il progetto prevede quale opera di mitigazione degli impatti, la realizzazione di una fascia arborea perimetrale. Tale fascia, larga in alcuni tratti 5 m e in altri 10 m, lunga tutto il perimetro del parco, sarà debitamente lavorata e oggetto di piantumazione specifica. Nella fattispecie l'essenza scelta per tale scopo, in considerazione del suo areale di sviluppo e della sua capacità di adattamento sarà l'Olea europea (olivo). Per il sito in oggetto verranno impiegate piante auto radicate di altezza 1,30-150 m, in zolla.

**5. Verifiche ai sensi delle “Linee guida in materia di impianti agri-voltaici” pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE**

Il progetto oltre alla produzione di energia fotovoltaica, comporterà la coltivazione ciclica di colture da pieno campo (es. carciofi, legumi etc) e la piantumazione di un oliveto nelle aree perimetrali. La superficie catastale delle particelle occupate dall'impianto è pari a circa 80,79 ettari e la realizzazione dell'impianto interessa un'area recintata di circa 67,68 ettari. Come si evince dallo Studio Agronomico allegato al progetto (cfr. Studio\_agronomico.pdf), per le caratteristiche pedoclimatiche della superficie di progetto, il proponente ritiene opportuno realizzare:

- *piantumazione di numero 770 nuove essenze arboree di Olivo (totale di 2450 piante: 770 nuove e 1680 esistenti) lungo il perimetro di impianto;*
- *coltivazione ciclica per circa 39 ettari di carciofeto e leguminose da granella eseguiti secondo i dettami di un'agricoltura specialistica, a sostituzione dell'attuale uso cerealicolo estensivo dell'area di progetto.*

Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società proponente non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie occupata dall'impianto (*recintata*): 67,68 ettari

Superficie agricola: 39,00 ettari (*superficie coltivabile*);

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,58$$

**Parametro A.1): Requisito non rispettato.**

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto

$$LAOR (S_{pv} / S_{tot}) \leq 40\%$$

Superficie totale: 80,79 ettari;

Superficie totale pannelli: 12 ettari

$$S_{pv} / S_{tot} = 0,14$$

**Parametro A.2): Requisito rispettato.**

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Il proponente associa al campo fotovoltaico un piano colturale che non prevede continuità di attività agricole o pastorali già esistenti.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente analisi.

**Parametro B.1) e B.2): non verificabile.**

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

Dagli elaborati grafici non si evince l'adozione di soluzioni innovative in relazione alla struttura porta moduli prevista nel progetto.

**Parametro C: requisito non verificabile.**

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

**Parametro D: requisito non verificabile.**

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

**Parametro E: requisito non verificabile.**

- Rispetto del Principio DNSH

Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del principio DNSH, secondo quanto stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)",

**Principio non verificabile.**

## 6. Conclusioni

L'impianto agrovoltaiico in progetto, suddiviso in 2 aree, occupa una superficie complessiva di 67,68 ha, nei Comuni di Mesagne (BR) e Latiano (BR).

Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica, secondo i PUG comunali, i campi ricadono in zona agricola. Il progetto unisce alla produzione di energia elettrica da fonte solare, un piano culturale che prevede la coltivazione ciclica di colture da pieno campo e la piantumazione di un oliveto nelle aree perimetrali.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- l'area dell'impianto ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c quater;
- parte dell'Area 1 dell'impianto ricade, infatti, tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. Si riscontra infatti una sovrapposizione dell'area catastale con il tematismo "*segnalazioni carta dei beni + buffer di 100 m*" *Insediamiento Masseria Corciolo* relativa alle particelle 3-145-281 al foglio 28 del comune di Mesagne. Si riscontra che nel layout dell'impianto, il proponente posiziona i pannelli fotovoltaici in modo tale da non interferire con il vincolo;
- l'area destinata alla realizzazione della stazione utente e dello storage a servizio dell'impianto nel comune di Latiano al foglio 9, particella 319 ricade in parte tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 poiché è interessata dal tematismo "*segnalazioni carta dei beni + buffer di 100 m*" *Masseria Mudonato* e ricade in gran parte in un *ATE di tipo B del PUTT/p*. Si riscontra anche in tal caso che, nel layout dell'impianto, il proponente posiziona lo storage e la stazione utente in modo tale da non interferire con il vincolo;
- l'Area 2 dell'impianto invece non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010;
- dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei vini IGT SALENTO – PUGLIA;
- non sono ravvisabili i requisiti minimi previsti dalle "Linee Guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate in data 27 giugno 2022 dal MITE (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>).

## 7. Riferimenti

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>